



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 41

DEL 22.12.2020

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18,30, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

In osservanza delle disposizioni inerenti la tutela delle persone dai rischi di contagio, la seduta non è aperta al pubblico.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BOVIO Andrea	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Damiano	Consigliere	X	
CERFEDA Davide	Consigliere	X	
COTUGNO Michele	Consigliere	X	
DELCONTI Giovanni	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MAZZARON Federico	Consigliere		X
MIGLIO Claudia	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
SPADONI Dania	Consigliere	X	
	TOTALE	12	1

Il Segretario Dott. Lella Francesco provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. n. 41 in data 22.12.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI (TARI) PER L'ANNO 2020.

Il Sindaco Dott. Spongini Fabio relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell'imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’*” (lett. f);
“... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
“... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31.07.2014 è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C., tra le quali la componente TARI;

CONSIDERATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

CONSIDERATO quindi che il tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a quanto previsto per la TIA, che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

VISTO il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di **€ 1.277.003,60** così ripartiti;

COSTI FISSI € 442.823,11

COSTI VARIABILI € 834.180,49

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario redatto in collaborazione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti;

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata *efficacia* – *fin dall'approvazione da parte dell'Autorità ...*";

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla - componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 19.06.2020 con la quale sono state confermate le tariffe della TARI 2019 e il PEF tari 2019 da applicare ai fini dell'elaborazione dell'acconto del ruolo tari 2020.

Il Sindaco invita alla discussione. Segue discussione durante la quale interviene, oltre al Sindaco, il Consigliere Luongo Pier Paolo.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto.

SENTITA la relazione del Sindaco dott. Spongini Fabio, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

VISTO il parere favorevole allegato espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

PRESO ATTO che al momento della votazione sono presenti n. 12 consiglieri, come risultanti dall'appello iniziale.

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 12
VOTI A FAVORE	N. 9
ASTENUTI	N. =
CONTRARI	N. 3 (Delconti Giovanni, Luongo Pier Paolo, Piazza Walter)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il piano finanziario allegato alla presente deliberazione redatto con i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa dalla delibera n. 443/2019 di ARERA;

2) DI TRASMETTERE il Piano Economico Finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei *rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 11
VOTI A FAVORE	N. 9
ASTENUTI	N. 1 (Luongo Pier Paolo)
CONTRARI	N. 2 (Delconti Giovanni, Piazza Walter)

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Fabio SPONGHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 12.01.2021
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 12.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA